



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 623 del 05/05/2021

OGGETTO: ASD US FORMIGINESE. GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA "MARANO - OSPITALETTO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 09 MAGGIO 2021 DALLE ORE 14:45 ALLE ORE 16:30 CIRCA. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 285/92 (CODICE DELLA STRADA) (A.G.).

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta a questo Servizio il **22.04.2021** ed assunta a **prot. 12668/11.15.07/50 il 23/04/2021**, la domanda con la quale la Società Sportiva ASD US FORMIGINESE con sede in Formigine (Mo), Via Caduti di Superga, 1, CF 02156230365 in persona del Presidente Sig. Machì Calogero Franco, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92, per lo svolgimento della competizione sportiva denominata **"MARANO-OSPITALETTO"** prevista per il giorno Domenica 09 maggio 2021, con inizio alle ore 14.45 fino alle ore 16.30 circa;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002, disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;

La legge 1 agosto 2002 n. 168 ("Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121"), reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

La citata legge n. 168/2002 ha prodotto l'immediata entrata in vigore delle modifiche all'art. 9 del Codice della Strada, previste dal D.Lgs. n. 9/2002, anticipando con ciò il trasferimento di competenze autorizzatorie dalle Prefetture alle Regioni, originariamente previsto per il 1 gennaio 2003, in materia di competizioni sportive, su strade che interessano più Comuni;

La legge regionale 19.12.2002 n. 36, con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21.4.99 n. 3 ad oggetto "modifiche all'art. 233 della L.R. 21 Aprile 1999 n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada" ha delegato competenze a Province e Comuni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 2015/0001270 del 13/04/2015 ad oggetto "adozione del provvedimento di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche di rilevanza nazionale";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 ad oggetto "disciplina delle competizioni ciclistiche su strada" "Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2002 e successive modificazioni e integrazioni";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31/12/2020 ad oggetto “Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Sospensione dell'applicazione delle misure organizzative più gravose per le società sportive in ragione del propagarsi dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID -19”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/1/2021 ad oggetto “Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziaria 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Disposizioni in materia di circolazione stradale”;

Considerato che in attuazione dell'art. 1 comma 10 lett. e) del DPCM 02/03/2021 il C.O.N.I per quanto di competenza ha dato indicazione agli Organismi Sportivi di ridurre la propria attività competitiva esclusivamente agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, predisponendo l'elenco pubblicato sul sito istituzionale del C.O.N.I relativo alle competizioni consentite nel rispetto del DPCM citato (come da nota assunta al prot. 8100/11.15.7/50 del 15/03/2021);

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/3572/21/116/1 DEL 20/04/2021 ad oggetto “autorizzazione per le competizioni ciclistiche su strada ed art. 9 del codice della strada” ;

La Società ha inviato copia del pagamento effettuato a copertura degli oneri previsti in data 26/04/2021 assunto al prot. 12955/11.15.7/50;

La Federazione Ciclistica Italiana, a cui è affiliata la ASD US FORMIGINESE, ha concesso il nulla osta del 24/03/2021;

Il Comune di Marano sul Panaro ha espresso il parere favorevole con nota prot. 2961 del 21/04/2021;

La Polizia Locale Unione Terre di Castelli ha trasmesso il nulla osta prot. 12680 11.15.7/50 del 23/04/2021, pervenuto il 22.04.2021, del quale se ne consegna copia all'atto del rilascio del presente provvedimento, con le prescrizioni ivi indicate per lo svolgimento della competizione in oggetto e per il transito della stessa all'interno del/i centro/i abitato/i, rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 285/92;

Acquisiti i pareri favorevoli per formazione del silenzio assenso dei seguenti Enti: Questura di Modena e Prefettura di Modena;

Acquisito il parere espresso della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Modena prot. 4885/220.18 del 30/04/2021 pervenuto il 03/05/2021 ed assunto al prot. 13747/11.15.7/50 il 4/5/2021;

Considerato che sono interessati al transito della manifestazione anche tratti di strada provinciale di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dal referto del 26/04/2021 redatto dal tecnico dell'area lavori pubblica e per i quali si accorda il nulla osta al transito:

- SP 4 FONDOVALLE PANARO dal km. 4+825 al km. 7+850;
- SP 21 DI SERRAMAZZONI dal km. 0+000 al km. 8+900;

Visto che la manifestazione risulta coperta dalle polizze assicurative stipulate dalla F.C.I. per conto proprio delle Società Affiliate e dei suoi tesserati con la “UnipolSai Assicurazioni Spa” Convenzione Assicurativa Infortuni polizza nr. 167820874 con validità sino al 31/12/2021 e Convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro nr. 167820871 con validità sino al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 285/92;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni – Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 53 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

1. **DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) ASD US FORMIGINESE** allo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata **“MARANO - OSPITALETTO” prevista per il giorno 9 Maggio 2021 dalle ore 14:45 alle ore 16:30 circa**, secondo il percorso di gara previsto nella documentazione fornita, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli organi preposti e a quelle di seguito elencate.
2. **DI DEMANDARE alla Prefettura di competenza**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e come richiesto dal soggetto organizzatore, di provvedere all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

CONDIZIONI

1. Gli organizzatori dovranno verificare, al momento dello svolgimento della manifestazione, l'assenza di eventuali direttive restrittive emanate dagli organi competenti, a seguito dell'epidemia COVID-19 e che siano rispettate tutte le disposizioni relative all'emergenza sanitaria stessa;
2. **E' prescritta scorta di Polizia Locale, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare sulle competizioni ciclistiche su strada trattandosi di gara competitiva nell'ambito comunale;**
3. Gli organizzatori devono ottenere dalle Autorità competenti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione nonché ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare un adeguato servizio d'ordine e di vigilanza, anche al fine di garantire la regolarità del traffico;
4. Gli organizzatori devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione, in particolare presidiando gli accessi, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. Il personale addetto alla vigilanza, e al presidio delle intersezioni, dovrà essere dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
6. In caso di scarsa visibilità o pioggia, i veicoli del seguito dovranno tenere accese le luci anabbaglianti;
7. Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
8. Gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, DPR 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana, composta dagli atleti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirla, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su veicoli dotati di idonei sostegni, in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80 DPR 16.12.1992, n. 495;
9. Gli organizzatori devono, prima dell'inizio della gara, dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano

- determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
10. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, tra l'altro, immediatamente prima della gara, tramite specifico sopralluogo sull'intero percorso, la piena transitabilità dello stesso;
 11. Gli organizzatori dovranno fare visionare ai partecipanti, prima dell'inizio della competizione, la presente autorizzazione, al fine di rendere note le prescrizioni in essa contenute;
 12. Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la competizione, al fine di garantire il rispetto delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, gli organizzatori devono prevedere che il veicolo con il cartello "inizio gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, deve essere evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrono più di quindici minuti;
 13. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolumabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incolumabile se supera un tempo pari a tre minuti per ciascun ora di gara; ai concorrenti non più in gara dovrà essere imposto, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara;
 14. Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
 15. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
 16. Gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
 17. Gli organizzatori, qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;
 18. Gli organizzatori devono assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico;
 19. Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade ed all'ambiente e comunque che sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente; inoltre è vietato lasciare rifiuti lungo il percorso con l'obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
 20. Gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ed alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;
 21. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assuma le funzioni, per gli eventuali controlli degli organi di polizia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art 13 del Dlgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Si da atto che i dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.33/2013;

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____